

Associazione Culturale Cosascuola

Viale Spazzoli 51 | 47100 Forlì (FC)
C.F.: 92040090406 P.I.: 03234210403
www.cosascuola.it | info@cosascuola.it

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 14 OTTOBRE 2020

Il giorno Mercoledì 14 Ottobre 2020 alle ore 10.30 presso la sede di viale Spazzoli n. 51 si è riunita in seconda convocazione l'assemblea dei soci dell'Associazione Culturale Cosascuola per discutere ed approvare il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio consuntivo 2019
2. Approvazione del bilancio preventivo 2020
3. Modifica dello statuto con procedura semplificata ai sensi dell'art.101 comma 2, 117/2017
4. Varie ed eventuali

Presenti: Omar Brui, Luca Medri, Davide Organi, Evelina Aprili, Piero Lerede, Alba Mazzotti e Righini Giorgia

Per quanto riguarda il secondo ordine del giorno, il Presidente informa che, vista l'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, ed alla relativa riduzione delle attività, il bilancio preventivo è sicuramente a ribasso rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, considerando anche il periodo di chiusura forzata da marzo a maggio 2020. L'anno scolastico è comunque regolarmente partito, pertanto si auspica un graduale rientro alla consueta attività formativa e associativa.

Passando alla trattazione del terzo ordine del giorno il Presidente comunica che è stato redatto il nuovo statuto, secondo le modifiche richieste dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017)

Associazione Culturale Cosascuola

Viale Spazzoli 51 | 47100 Forlì (FC)
C.F.: 02040080406 P.I.: 03234210403
www.cosascuola.it | info@cosascuola.it

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto evidenziando le differenze e gli inserimenti di nuove clausole e/o modifiche necessarie ai sensi del Codice di clausole già esistenti rispetto alla versione vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità, clausola per clausola.

L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare:

- L'integrazione dell'acronimo APS nella denominazione sociale ai sensi dell'art.35, comma 5 del CTS, che diventa: **COSASCUOLA APS**
- Il nuovo statuto sociale nel suo complesso, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto che a norma di legge è esente da imposta di registro e da imposta di bollo ai sensi comma 3 e comma 5 ex art.82 D.LGS 117/2017. Copia dell'atto registrato verrà depositata presso la sede dell'Associazione. Il presidente e il segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato statuto

Non essendoci altro da deliberare, alle 12.30 la seduta è sciolta.

Il presidente
(Bridi Omar)

Il segretario
(Medri Luca)

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Forlì-Cesena

Ufficio Territoriale di Forlì

22 OTT. 2020

Registrazione di €

N. 2492 Mod. 3

Euro esente



**STATUTO
COSASCUOLA APS**

ALLEGATO ALL'ATTO

Reg. n. 22 OTT. 2020

N. 2492/3

L'ADDETTO AL SERVIZIO

Art. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SPECIFICAZIONI

E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (in seguito denominato Codice del Terzo settore), un'associazione di promozione sociale denominata "COSASCUOLA APS" (d'ora in avanti l'Associazione).

Art. 2 - SEDE - DURATA

L'Associazione ha sede in Forlì, Viale F.lli Spazzoli 51. L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 - FINALITÀ E ATTIVITÀ

L'Associazione non ha finalità di lucro, persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- Diffondere, incrementare ed approfondire la conoscenza e la cultura della musica e delle altre espressioni artistiche;
- Attuare nei confronti dei propri associati iniziative nel campo della cultura, del turismo, dello spettacolo e dello svago intese a promuovere una più completa formazione umana e sociale mediante un sano e proficuo impegno del tempo libero;
- Promuovere tramite l'associazione tutte quelle attività che consentano ai propri associati di sviluppare, accrescere e diffondere le proprie capacità e tutte quelle attività che serviranno alla diffusione capillare e alla crescita della cultura nel campo della musica, del teatro e dell'arte in generale;
- Organizzare rassegne, spettacoli e saggi o tutto ciò che è attinente e che possa essere di contributo culturale, economico e divulgativo ai fini istituzionali dell'Associazione.
- Accompagnare nella crescita artistica e professionale i ragazzi tramite la formazione artistica e musicale e di manageriato artistico.

Per il perseguimento delle predette finalità, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi o di terzi, una o più delle seguenti attività di interesse generale aventi ad oggetto:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione si propone di organizzare corsi di musica, teatro, danza, seminari e masterclass, attività di centro estivo, concerti, docenza in ambito musicale

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico. Oltre alle attività di cui all'art. 2, l'Associazione può svolgere attività, secondarie e strumentali rispetto alle stesse, secondo i criteri e i limiti definiti dalla norma, al fine di trarre risorse per il perseguimento delle finalità istituzionali.

L'Associazione può svolgere, all'interno della sede sociale, attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare all'attuazione degli scopi istituzionali, così come previsto al comma 4 dell'art. 85 del D. Lgs. N. 117/2017.

Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo.

ART. 4 - SOCI

Il numero dei soci è illimitato; alla associazione possono aderire le persone di ambo i sessi, indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, cittadinanza, appartenenza etnica e professionale e le Associazioni di promozione sociale che ne condividano gli scopi e le finalità e che si impegnino a realizzarli e che, pertanto, si riconoscano ed accettino il presente Statuto. Possono altresì aderire altri Enti del Terzo settore e altri Enti senza

- scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di promozione sociale e purché si riconoscano nei principi e nelle regole del presente statuto. È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Per iscriversi all'Associazione è necessario presentare domanda scritta al Consiglio direttivo utilizzando l'apposito modulo. Con la domanda l'aspirante socio dovrà:

1. Indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale e residenza;
2. Dichiarare di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali;
3. Avere la qualifica ed i requisiti richiesti dal regolamento interno, il quale stabilisce canoni e criteri di ammissione e modalità di partecipazione all'Associazione.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei soci, né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

La domanda di iscrizione deve essere firmata dall'aspirante socio, annotandovi gli estremi di un documento di identità. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà. In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

L'accoglimento della domanda sarà deciso dal Consiglio direttivo. L'eventuale diniego motivato del Consiglio Direttivo deve essere comunicato all'interessato entro 30 giorni dalla domanda, nulla ricevendo, il silenzio vale come assenso. Quest'ultimo entro i successivi 30 giorni, può proporre appello all'Assemblea dei soci, che dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa. Il mancato rinnovo della tessera comporta l'automatica decadenza da socio ed il divieto di frequentare i locali dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo può comunque appositamente delegare uno o più consiglieri all'accoglimento delle domande di nuova ammissione ed al rilascio della tessera sociale, previo pagamento della quota associativa; in tal caso, è tenuto a ratificarne l'operato entro 30 (trenta) giorni. Nel caso in cui il consigliere delegato dovesse decidere per la non ammissione, la richiesta dovrà essere valutata dal Consiglio Direttivo, che dovrà essere convocato, per la relativa decisione, nei successivi 30 (trenta) giorni.

Art. 5 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Gli associati hanno diritto a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione ed a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione stessa. Ogni socio iscritto nel libro soci da almeno 3 mesi, inoltre, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa, nonché ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

Nel caso di soci minorenni, il diritto di voto attivo è esercitato dall'esercente la potestà genitoriale, mentre solo al compimento della maggiore età essi acquisiranno il diritto ad essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una carica elettiva dell'Associazione.

Nel caso di soci persone giuridiche private, il diritto di accedere alle cariche sociali è riconosciuto ai loro legali rappresentanti o mandatari.

I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali), previa richiesta scritta con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione richiederà al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- a versare la quota associativa entro il termine annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività.

La quota associativa non è in nessun caso restituibile, è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 6 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO e PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

La qualità di socio si perde per decesso, per recesso, per decadenza causa mancato versamento della quota associativa, per esclusione, per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, per persistenti

violazioni degli obblighi statuari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione e per perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione e avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il mancato pagamento della quota associativa entro quattro mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

Art. 7 – PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione medesima. I proventi sono costituiti :

- a) Dalle quote associative;
- b) Dai contributi pubblici e privati;
- c) da rendite patrimoniali;
- d) Da erogazioni liberali e lasciti diversi;
- f) Proventi delle attività a favore dei soci, dei loro familiari e di terzi;
- g) Proventi dalle attività di raccolta fondi;
- h) Proventi delle attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento e deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

Art. 8 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.

Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione. L'Assemblea approva il bilancio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del Rendiconto per cassa.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 9 - UTILI O AVANZI DI GESTIONE E FONDI DI RISERVA

E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell'Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 10 - ORGANI SOCIALI

Sono organi sociali:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo. (NOTA: OBBLIGATORIO solo per gli enti che raggiungono i limiti di cui agli artt 30-31 del CTS)

Tutte le cariche sono gratuite, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute in virtù del mandato ricoperto, fatta eccezione per la carica di membro dell'Organo di Controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c..

Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali avranno luogo ogni tre anni e saranno tenute di norma a scrutinio segreto.

Art. 11 - ASSEMBLEA DEI SOCI

Le assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. E' il massimo organo rappresentativo dei soci dell'Associazione che la costituiscono. E' convocata, in via ordinaria, per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio preventivo; è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale. In tal caso l'Assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta. E' onore di chi richiede la convocazione provvedere agli avvisi previsti.

L'assemblea è convocata con avviso, da affiggersi all'albo o nella bacheca della sede dell'Associazione o da portare a conoscenza dei soci con altre forme di pubblicità (quali, ad es., e-mail, telefono, social network, ecc..) almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni all'ordine del giorno.

La seconda convocazione dovrà aver luogo in un giorno diverso dalla prima o dovrà essere già indicata in sede di convocazione.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza personale o per delega di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione occorre la presenza personale o per delega di almeno la maggioranza dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione occorre, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ di tutti gli associati.

Possono partecipare alle elezioni i soci iscritti nel libro soci da almeno 3 mesi ed in regola con il pagamento delle quote sociali. Nel caso di soci minorenni il diritto di voto attivo è attribuito all'esercente la potestà genitoriale. Nel caso di soci persone giuridiche il voto è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni socio può essere portatore di un numero massimo di 2 deleghe. La delega deve contenere le indicazioni di voto da parte del delegante sugli argomenti all'ordine del giorno. Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano, possono avvenire a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti. Per le elezioni delle cariche sociali la votazione avverrà di norma a scrutinio segreto. Alla votazione partecipano tutti i soci presenti.

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'associazione; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su un Libro Verbali a cura del Segretario, che sottoscrive il verbale unitamente al Presidente.

Art. 12 – COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea ordinaria viene convocata di regola una volta all'anno.

Essa:

- Approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- Approva il bilancio d'esercizio e il bilancio preventivo;
- Approva il regolamento interno;
- delibera sulle modifiche da apportare allo statuto, sullo scioglimento e liquidazione dell'Associazione, sulla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- Elegge e revoca il Consiglio direttivo;
- Elegge il Revisore Unico dei Conti o Collegio dei Revisori o Sindacale;
- Elegge l'Organo di Controllo, la società di revisione legale o il revisore legale dei conti ciascuno nei casi in cui le relative nomine siano obbligatorie ai sensi del Codice del Terzo settore;
- Delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci;
- Delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti.

Art. 13 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo, organo di amministrazione dell'Associazione, è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici consiglieri eletti dall'Assemblea fra i soci che ne hanno diritto.

Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e fissa la responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, il Consiglio Direttivo provvede alle sostituzioni nominando i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.

Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio direttivo si riunisce ordinariamente una volta al mese e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne faccia richiesta un terzo dei consiglieri. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente ed in mancanza dal Vice Presidente o dal membro più anziano. Le sedute del Consiglio Direttivo non sono pubbliche. Il consiglio direttivo può decidere qualora ne ravvisi la necessità, di renderle pubbliche, tutto od in parte.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, riportate a cura del segretario, saranno trascritte sul libro Verballi.

Tutti i soci che ne facciano richiesta hanno diritto di prendere visione dei verbali del Consiglio Direttivo, con le modalità di cui all'art. 5 del presente statuto.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 14 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo assume la direzione e l'amministrazione dell'Associazione ed è investito di tutti i poteri di ordinaria amministrazione della stessa che non siano espressamente riservati all'Assemblea.

A tal fine deve:

- Redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea Soci;
- Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- Redigere i bilanci;
- ☒ Compilare i progetti per l'impiego del residuo di bilancio;
- Stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- Individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. esperibili dall'Associazione;
- Formulare il regolamento interno;
- Deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio, ovvero ratificare l'adesione e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro soci;
- Delibera circa l'ammissione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
- Stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Art. 15 – PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, ha la firma sociale e presiede il consiglio direttivo.

E' eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, dura in carica per tre anni ed è rieleggibile.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente. Può in casi di urgenza, assumere opportuni provvedimenti anche di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica dello stesso entro 10 giorni. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 16 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è eletto al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo settore.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui sia obbligatoria la sua redazione, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore.

Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti e:

- esercita il controllo contabile e verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità di norma trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se tali scritture sono conformi alle norme che lo disciplinano;
- esprime con apposita relazione il giudizio sul bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione;
- verifica sulla corrispondenza delle operazioni contabili ai deliberati e/o ai regolamenti corrispondenti.

L'Organo di controllo, quando eletto in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea. Elege nel suo seno il Presidente.

Dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono riconfermabili. Essi possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.

I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla elezione quelle previste all'articolo 2399 del c.c.; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c..

Fermo restando il controllo contabile, all'Organo di controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nei casi in cui essa sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo settore.

Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

Art. 17 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Forlì.

Art. 18 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente art. 11. La stessa Assemblea elegge uno o più liquidatori, scelti anche fra i non Soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 19 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

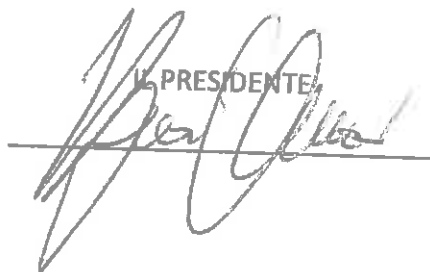
Art. 20 – NORME TRANSITORIE

Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

Resta inteso che: (a) le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione o migrazione dell'Associazione nel medesimo ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore; (b) le clausole del presente Statuto incompatibili o in contrasto con i vincoli di cui al comma 8 dell'art. 148 del TUIR e al comma 7 dell'art. 4 del D.P.R. 633/1972 debbono intendersi efficaci solo una volta che sia decorso il termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 così come le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dal medesimo termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.

Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.

Forlì li 14/10/2020

IL PRESIDENTE


IL SEGRETARIO
